

---

## Documento sul regime fiscale

### **1. Fase dei versamenti: il Regime fiscale dei Contributi**

I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad € 5.300,00.

Concorrono al raggiungimento del limite di deducibilità di € 5.300,00:

- la contribuzione ordinaria a carico del datore di lavoro e dell'aderente;
- gli importi versati a titolo di contribuzione aggiuntiva, effettuati dal datore di lavoro e dall'aderente;
- le somme versate volontariamente dall'iscritto senza il tramite del datore di lavoro (c.d. prosecuzione o contribuzione volontaria);
- le somme versate in favore delle persone fiscalmente a carico, limitatamente all'importo da queste non dedotto.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) destinato al Fondo Pensione non rientra tra gli oneri deducibili ai fini IRPEF.

L'iscritto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento al Fondo ovvero, se antecedente alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, comunica al Fondo l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi, tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Al lavoratore di prima occupazione a far data dal 01.01.2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari (di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 05.12.2005), abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (€ 26.500,00) è consentito quanto segue: nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, sarà possibile dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti l'importo di € 5.300,00, in misura pari alla differenza positiva tra € 26.500,00 e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e comunque non superiori ad € 2.650,00 annui.

Per gli aderenti inizialmente iscritti ad un fondo pensione in qualità di familiare a carico, l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025, ha chiarito che i cinque anni di adesione alle forme di previdenza complementare, utili ai fini del calcolo del plafond applicabile ai lavoratori di prima occupazione successiva al 2007, vanno conteggiati considerando i periodi di iscrizione alla forma di previdenza complementare in costanza del rapporto di lavoro di "prima occupazione".

In base all' Art 1 comma 160 della legge di Bilancio 2017 i contributi versati al Fondo, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato di ammontare variabile, nonché delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (anche se eccedenti i limiti sopraindicati) per un importo massimo di € 3.000 (aumentato a € 5.000 dalla legge di bilancio 2026 in via transitoria per il biennio 2026-2027) non concorrono :

- a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione della ritenuta d'imposta.

Tali contributi sono versati dal datore di lavoro con indicazione in apposita distinta e sono riportati nella Certificazione Unica.

### **2. Fase di Accumulo: il Regime fiscale dei Rendimenti del Fondo**

I Fondi Pensione, in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% da applicare al risultato di gestione (risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta). Peraltro, per non penalizzare da un punto di vista fiscale gli investimenti da parte dei Fondi Pensione in

titoli pubblici italiani e titoli pubblici emessi da Stati esteri inseriti nella cd. "white list", i redditi derivanti da suddetti titoli concorrono alla formazione della base imponibile soltanto nella misura del 62,50%. Ciò al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50%.

Sono esenti dall'imposta sostitutiva del 20% i redditi relativi ai seguenti investimenti qualificati, il cui ammontare massimo agevolabile non può eccedere il 10% dell'attivo patrimoniale relativo all'esercizio precedente, in:

- a. azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, o in Paesi membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b. quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato italiano o in Paesi membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a.
- c. quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 TUB, ovvero D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 TUB o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea;
- d. le quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Per poter usufruire dell'esenzione fiscale gli strumenti finanziari oggetto di tali investimenti devono essere detenuti per almeno cinque anni.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo

### **3. Fase di erogazione: il Regime fiscale delle Prestazioni**

Il regime fiscale delle prestazioni ha subito, negli anni, molteplici modifiche. Viene illustrata per prima la fiscalità vigente dal 01.01.2007. A seguire vengono illustrate le regole tempo per tempo vigenti riguardanti i montanti accumulati prima di tale data, distintamente per il periodo 2001-2006 e per quello ante 2001. La fiscalità può, per alcuni aspetti, essere diversa tra coloro che si sono iscritti alla previdenza complementare dal 28 aprile 1993 ("nuovi iscritti") e coloro che vi hanno aderito prima di tale data ("vecchi iscritti").

#### **3.1. Fiscalità dei montanti maturati dal 01.01.2007**

Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta dal 15 al 9% (o dal 20 al 15% per l'erogazione frazionata), si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006 e nella Circolare 70/E/2007 dell'Agenzia delle entrate. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Con **Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate** ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari contemporaneamente, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.

---

### ***Prestazioni pensionistiche in forma di capitale e in forma di rendita vitalizia***

La base imponibile è determinata dal montante accumulato dal 01.01.2007, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva annuale e degli importi dei contributi non dedotti. Sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se l'iscrizione è anteriore al 01.01.2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni. Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'aliquota sarà del 9%. Nel caso di prestazione in forma di rendita vitalizia, si evidenzia che sull'incremento annuale derivante dalla rivalutazione si applica l'imposta sostitutiva del 26% (l'aliquota sarà invece del 12,50% se si tratta di rendimenti derivanti dai titoli pubblici ed assimilati). Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta con aliquota dal 15 al 9%.

I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29.04.1993 (c.d. "vecchi iscritti") e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15.11.1992, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 01.01.2007, del regime fiscale vigente al 31.12. 2006.

### ***Riscatti ed anticipazioni***

Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare (aliquota minima del 9%).

Se l'iscrizione è anteriore al 01.01.2007 gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Tale principio si applica nei seguenti casi:

- a) anticipazioni richieste dall'iscritto per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni, terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche relative a sé, al coniuge e ai figli;
- b) riscatto parziale nella misura del 50% determinato dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente. In tutte le altre fattispecie di anticipazione o riscatto (anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli, anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente, riscatto per cause diverse) si applica l'aliquota del 23%.

### **3.2. Fiscalità dei montanti maturati dal 01.01.2001 al 31.12.2006**

Le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, imponibili solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo; è quindi esente la parte di prestazione che deriva dai contributi non dedotti e dai rendimenti già tassati.

### ***Prestazioni pensionistiche in forma di capitale e in forma di rendita vitalizia***

Le prestazioni erogate sotto forma di rendita vitalizia sono assoggettate a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. Sull'incremento annuale derivante dalla rivalutazione si applica l'imposta sostitutiva del 26% (l'aliquota sarà invece del 12,50% se si tratta di rendimenti derivanti dai titoli pubblici ed assimilati). Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

Le prestazioni sotto forma di capitale sono assoggettate a tassazione separata. Tuttavia, lo scomputo della componente finanziaria per i "vecchi iscritti" è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante e nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia, calcolato con

riferimento ai 2/3 del montante complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'assegno sociale.

### ***Riscatti ed anticipazioni***

La parte imponibile è soggetta a tassazione progressiva salvo il caso di riscatto per:

- cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

In tali fattispecie, la fiscalità coincide con quella sopra indicata per le prestazioni pensionistiche in capitale.

Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti, salvo conguaglio all'atto dell'erogazione della prestazione definitiva.

### **3.3. Fiscalità dei montanti maturati fino al 31.12.2000**

#### ***Prestazioni pensionistiche in forma di capitale e in forma di rendita vitalizia, riscatti e anticipazioni***

Le prestazioni erogate sotto forma di rendita vitalizia sono assoggettate a tassazione progressiva su un imponibile ridotto all'87,50%. Sull'incremento annuale derivante dalla rivalutazione si applica l'imposta sostitutiva del 26% (l'aliquota sarà invece del 12,50% se si tratta di rendimenti derivanti dai titoli pubblici ed assimilati). Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva. Le prestazioni sotto forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata.

E' imponibile l'intero capitale accumulato al netto della quota a carico del lavoratore che non ecceda il 4% della retribuzione annua e, per i "nuovi Iscritti", la riduzione riconosciuta sulle quote di TFR versate al Fondo.

### **3.4. Regime fiscale della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata ( R.I.T.A. )**

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 01.01.2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

La RITA è l'unica forma di prestazione che non segue il criterio del pro-rata temporis trovando applicazione la tassazione agevolata appena descritta anche per il montante maturato ante 1 gennaio 2007. L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto "2 Fase di accumulo: il Regime fiscale dei Rendimenti del Fondo"

### **3.5 Regime fiscale delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia: Rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni**

La legge di Bilancio 199/2025 ha introdotto nuove tipologie di prestazione in forma di rendita:

- rendita a durata definita per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale e determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui;

- prelievi liberamente determinabili nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita.

La base imponibile è determinata dal montante accumulato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva annuale e degli importi dei contributi non dedotti. Sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo (cfr. punto 2 Fase di Accumulo: il Regime fiscale dei Rendimenti) e il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 per la prestazione in capitale (tassazione separata).

- erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni.

Le prestazioni erogate in forma frazionata sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

La parte imponibile è soggetta ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (aliquota minima del 15%). I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo (cfr. punto 2 Fase di accumulo: il Regime fiscale dei Rendimenti) e il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 per la prestazione in capitale (tassazione separata).

La tassazione sopra descritta si applica anche al riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia.

### **3.6 Trasferimenti delle posizioni pensionistiche**

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

### **3.7 Contributi Reintegratori con effetto fiscale**

Sulle somme eccedenti il limite di 5.300,00 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione a valere sul montante accumulato dopo il 1.1.2007, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Per ottenere il credito di imposta, l'aderente deve comunicare al fondo pensione l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale.

Allegato

Di seguito uno schema di sintesi dei regimi applicabili.

**SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

	<b>Montante maturato al 31/12/2000</b>	<b>Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006</b>	<b>Montante maturato dal 01/01/2007</b>
<b>Prestazioni pensionistiche</b>			
In forma di rendita vitalizia	Tassazione ordinaria sull'87,5% dell'imponibile	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9% (aliquota del 26% su c.d. rivalutazione della rendita)
In forma di rendita a durata definita	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Prelievi liberamente determinabili	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 20% fino al 15%
In forma di capitale	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Prestazione pensionistica tutta in capitale con opzione "vecchio" iscritto	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari tassati al 12,50%)	Tassazione separata con doppia imposizione dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione	Tassazione separata con doppia imposizione dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione
<b>RITA</b>	Aliquota dal 15% fino al 9% (possibilità di optare per tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi) sia per dipendenti pubblici che per i privati		
<b>Anticipazioni</b>			
Spese sanitarie	Tassazione separata	Tassazione separata (con doppia imposizione provvisoria dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione, salvo conguaglio)	Aliquota dal 15% fino al 9%
Acquisto/Ristrutturazione prima casa	Tassazione separata	Tassazione separata (con doppia imposizione provvisoria dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione, salvo conguaglio)	Aliquota dal 15% fino al 9%

Ulteriori esigenze	Tassazione separata	Tassazione separata (con doppia imposizione provvisoria dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione, salvo conguaglio)	Aliquota del 23%
<b>Riscatto parziale (fiscalmente agevolato su Montante dal 01/01/2007)</b>			
Cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 12 mesi ma < 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
Cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 12 mesi ma < 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Mobilità	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
CIG ordinaria/straordinaria con cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
CIG ordinaria/straordinaria con cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
CIG ordinaria/straordinaria a zero e della durata minima di 12 mesi	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
<b>Riscatto totale (fiscalmente agevolato su Montante dal 01/01/2007)</b>			
Cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
Cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Invalità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%

Riscatto per premorienza ex art. 14, c. 3, del D.Lgs. 252/2005 (compreso riscatto per decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia ex art. 11, c. 3-quinquies, del D.Lgs. 252/2005)	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
<b>Riscatto totale per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare</b>			
Ex art. 14, c. 5, D.Lgs. 252/2005 con cessazione lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento, ecc..)	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota del 23%
Ex art. 14, c. 5, D.Lgs. 252/2005 con cessazione lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, procedura concorsuale, ecc..)	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%